
UNIVERSITA' COMMERCIALE "L. BOCCONI" - MILANO

**VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO**

Il giorno 4 giugno 2002, presso la sede dell'Università Commerciale "L. Bocconi"
tra

l' Università Commerciale "Luigi Bocconi" (da qui in avanti: "Bocconi" o "Amministrazione"),
rappresentata dai Sig.ri: G. Banfi, L. Di Gennaro, G. Rosmini
e

l' O.S. CGIL rappresentata dal Sig.: G. Ganci
l' O.S. CISL rappresentata dai Sig.ri: F. Bosio, G. Rindone
l' O.S. SAUR rappresentata dalla Sig.ra: M. Nicita
l' O.S. UIL rappresentata dal Sig.: G. Fusco

firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001 (da qui in avanti
OOSS),

Visti

- ◆ l'art. 40 del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001.
 - ◆ la Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 e in
particolare gli articoli 1 e 2,
- si conviene quanto segue.

Articolo 1. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1) I servizi pubblici da considerare essenziali nell'ambito della Bocconi sono i seguenti:

- a) istruzione universitaria;
- b) attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori;
- d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Articolo 2. Prestazioni.

1) Nell'ambito dei servizi essenziali di cui all'Articolo 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui
all'Articolo 3 la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

- a) Istruzione universitaria:
 - i. esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto
Ministeriale 3/11/1999 n. 509¹ ed esami di Stato;

¹ D.Min. 3/11/99 n. 509 art. 3 commi 1 e 2

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). 2. Le università rilasciano altresì
il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

-
- ii. procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria o comunque ai cicli di istruzione di cui al già richiamato art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;
 - iii. certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l'autocertificazione;
 - iv. prove di selezione per l'accesso ai Corsi di Laurea;
 - v. concorsi per il Personale Docente banditi ai sensi della normativa relativa alle Università ed elezioni nazionali per la nomina delle Commissioni Giudicatrici.
- b) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- i. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno della stessa;
 - ii. attività atte a consentire la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; a consentire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- c) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e generale:
- i. salvaguardia della possibilità di attivazione dei piani di emergenza predisposti dal S.P.P. nell'ambito dell'applicazione del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;
 - ii. salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo (es.: server), laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
 - iii. salvaguardia degli esperimenti e delle procedure in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- d) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
- i. attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
 - ii. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
- e) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- i. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario.

Articolo 3. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

- 1) Ai fini dell'Articolo 1, viene definito mediante il presente accordo tra la Bocconi e le OOSS firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001, il regolamento di servizio che individua:
- a) i contingenti di personale, suddivisi per Servizi e mansioni, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
 - b) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.
- 2) In caso di dissenso da parte delle OOSS sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'Articolo 5.

-
- 3) In conformità al regolamento di cui al comma 1, l'Amministrazione individua, di norma con criteri di rotazione, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'Articolo 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle OOSS ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
 - 4) Nelle more della definizione del regolamento di cui al comma 1), le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'Articolo 1.

Articolo 4. Norme da rispettare in caso di sciopero

- 1) Le OOSS o le Organizzazioni Sindacali esterne che indicano azioni di sciopero relative a vertenze con la Bocconi, o che comunque coinvolgono i servizi di cui all'Articolo 1 sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le OOSS o le Organizzazioni Sindacali esterne devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
- 2) Non possono essere indetti scioperi di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza.
- 3) Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.
- 4) Gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine del turno. L'orario deve essere comunicato nella proclamazione.
- 5) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre Organizzazioni Sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 2 giorni, ai quali si aggiunge il termine di preavviso previsto al comma 1).
- 6) In aggiunta a quanto previsto dal presente Articolo, non possono essere proclamati scioperi in coincidenza con le giornate fissate per le prove di selezione di cui all'Articolo 2, comma 1), né nel giorno lavorativo immediatamente precedente e in quello successivo.
- 7) In caso vengano proclamati scioperi coincidenti coi periodi indicati al comma precedente, proclamati a livello locale, provinciale, regionale o nazionale, generali o di comparto, i periodi di sciopero proclamati verranno posticipati – per tutta la Bocconi – ad un periodo successivo a quello indicato nel comma precedente.
- 8) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

-
- 9) Nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenute di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dalle OOSS. Nel regolamento di cui all'Articolo 3, comma 1), sono indicate le procedure per l'attuazione di tale forma di sciopero.
 - 10) Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.
 - 11) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Articolo 5. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

- 1) Ai sensi dell'Articolo 8 della Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura della Provincia di Milano. In caso di insorgenza di una controversia che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Prefetto della Provincia di Milano, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
- 2) Il soggetto di cui al comma 1) può chiedere alle organizzazioni sindacali e alla Bocconi notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di convocazione.
- 3) Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 1) e 2), il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.
- 4) Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove il soggetto di cui al comma 1), non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione, così come indicato al comma 2).
- 5) Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai commi precedenti abbia una durata complessivamente non superiore a 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
- 6) Del tentativo di conciliazione di cui al comma 2) viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'Articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990, così come modificata dalla Legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni o i rinvii dello sciopero proclamato, non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'Articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000 anche nel caso siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione della Bocconi.

- 7) Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
- 8) Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni - esclusi i periodi di cui all'Articolo 4, comma 6) - dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l'obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6. Pubblicità' degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.

- 1) Il presente accordo e i regolamenti di cui all'Articolo 3, comma 1), relativamente all'elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili sarà pubblicizzato adeguatamente agli utenti da parte della Bocconi (Guide dello studente e/o sito web).

Articolo 7. Sanzioni

- 1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 92 della predetta Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.

² Estratto della Legge 15 giugno 1990, n.146 - Testo coordinato con Legge 83/2000

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

Art. 4

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, e 3 dell'art. 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono sospesi, "I permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento." I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. (Soppresso)

4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".

4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui all'articolo 2. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data

Letto, confermato e sottoscritto.

◆ Università Commerciale L. Bocconi:

◆ CGIL

◆ CISL

◆ SAUR

◆ UIL

comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".

Art. 9

1. L'inosservanza da parte "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori", delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del primo comma sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689.

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 4 giugno 2002 presso la sede dell'Università Commerciale L. Bocconi,

tra

l' Università Commerciale Luigi Bocconi (di seguito denominata Università), rappresentata dai
Sig.ri: G. Banfi, L. Di Gennaro, G. Rosmini

e

l' O.S. CGIL rappresentata dal Sig.: G. Ganci

l' O.S. CISL rappresentata dai Sig.ri: F. Bosio, G. Rindone

l' O.S. SAUR rappresentata dalla Sig.ra: M. Nicita

l' O.S. UIL rappresentata dal Sig.: G. Fusco

Premesso che

- In data 4 giugno 2002 è stato sottoscritto il “VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO”.
- Il suddetto accordo prevede, all' Art. 3, che “... viene definito mediante il presente accordo tra la Bocconi e le OOSS firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001, il regolamento di servizio che individua:
 - a) i contingenti di personale, suddivisi per Servizi e mansioni, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
 - b) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

Tutto ciò premesso, si concorda il presente “Regolamento di Servizio”

1. Le premesse sono parte integrante dell'accordo.
 2. Viene definito quanto ai punti a) e b) delle Premesse secondo lo schema sottoindicato.
- a) Schema di Servizi, prestazioni, casi di attivazione, contingenti:

SERVIZI ESSENZIALI	PRESTAZIONI	CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	CONTINGENTI DI PERSONALE	
			SERVIZI	MANSIONI
Istruzione universitaria	i. esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Segreteria	1 Coordinatore Attività; 1 Addetto Amministrativo; 3 Addetti alla Didattica fino a 1000 candidati; se il numero dei candidati supera i 1000, 1 Addetto alla Didattica ogni 100 candidati supplementari.

SERVIZI ESSENZIALI	PRESTAZIONI	CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	CONTINGENTI DI PERSONALE	
			SERVIZI	MANSIONI
	ii. procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria o comunque ai cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Segreteria	1 Coordinatore Attività; 1 addetto amministrativo
	iii. certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l'autocertificazione.	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Segreteria	1 Coordinatore Attività; 1 addetto amministrativo
	iv. prove di selezione per l'accesso ai Corsi di Laurea o comunque ai cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;		VEDI ART. 4 COMMA 6) ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO	
	v. concorsi per il Personale Docente banditi ai sensi della normativa relativa alle Università ed elezioni nazionali per la nomina delle Commissioni Giudicatrici.	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Ufficio Personale Docente	1 Responsabile Amministrativo Procedura Concorsuale (L. 210/98 - D.P.R. 117/2000) ; 1 supporto segretariale. 3 componenti la Commissione elettorale in caso di elezione di Commissione Giudicatrice
Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo	i. servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno della stessa;	sempre, in caso di sciopero	- Servizi Tecnici ed Ausiliari (Economato e Patrimonio). - ASIT	- 1 Responsabile di Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi essenziali come individuati nell' accordo a cui si rifà il presente regolamento. 2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l'attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing. Servizio di reperibilità di tipo "A" (art. 17 Contratto Bocconi) attivo. - 1 Sistemista in grado di attivare la reperibilità secondo lo schema consueto
	ii. attività atte a consentire la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; a consentire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;	sempre, in caso di sciopero	Servizi Tecnici ed Ausiliari (Economato e Patrimonio)	1 Responsabile di Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi essenziali come individuati nell' accordo a cui si rifà il presente regolamento. 2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l'attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing. Servizio di reperibilità di tipo "A" (art. 17 Contratto Bocconi) attivo.
Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e generale	i. salvaguardia della possibilità di attivazione dei piani di emergenza predisposti dal S.P.P. nell'ambito dell'applicazione del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;	sempre, in caso di sciopero	S.P.P.	1 Responsabile di Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi essenziali come individuati nell' accordo a cui si rifà il presente regolamento. 1 Responsabile piano emergenza; una squadra di emergenza la cui entità e composizione verrà determinata di volta in volta in funzione delle attività garantite in funzione dell'Accordo a cui il presente Regolamento si richiama. I membri della squadra coincideranno, per quanto possibile con coloro che verranno esonerati dallo sciopero per garantire i servizi minimi essenziali

SERVIZI ESSENZIALI	PRESTAZIONI	CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	CONTINGENTI DI PERSONALE	
			SERVIZI	MANSIONI
	ii. salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo (es.: server), laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	ASIT	1 Sistemista in grado di attivare la reperibilità secondo lo schema consueto
	iii. salvaguardia degli esperimenti e delle procedure in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Unità Organizzativa interessata	1 Responsabile ed 1 Assistente per ogni esperimento o procedura con un massimo di 2 persone per Unità Organizzativa interessata
Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici	i. attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;	sempre, in caso di sciopero	Servizi Tecnici ed Ausiliari (Economato e Patrimonio).	2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l'attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing. Servizio di reperibilità di tipo "A" (art. 17 Contratto Bocconi) attivo.
	ii. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Servizi Tecnici ed Ausiliari (Economato e Patrimonio).	2 Addetti Economato e Patrimonio in grado di assicurare l'attività indicata e di coordinare le attività delle ditte esterne fornitrici dei servizi in outsourcing. Servizio di reperibilità di tipo "A" (art. 17 Contratto Bocconi) attivo.
Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento	i. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario.	In caso di coincidenza temporale tra l'evento protetto e il periodo dello sciopero	Servizio Personale Tecnico Amministrativo	1 Responsabile Servizio Stipendi; 1 Addetto Servizio Personale T.A.

b) La scelta del personale esonerato avverrà, di norma, mediante sorteggio in prima istanza, fatta salva la possibilità di accettare eventuali accordi presi tra i lavoratori interessati, poi, ove possibile, per turnazione.

I nominativi dei dipendenti così individuati verranno segnalati alle OOSS ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato avrà il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione o a quello del sorteggio, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di mancata risposta all'interessato entro il giorno seguente la richiesta di sostituzione si intende non accettata.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIVERSITA'

PER LE OOSS